



COMUNE DI CAMMARATA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 110 DEL 28-08-2024

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA

Ufficio AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:	Modifica Piano Triennale del fabbisogno di personale dell'Ente anni 2024/2026.
----------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di agosto, alle ore 12:15 e seguenti, nella casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Mangiapane Giuseppe	Sindaco	P
Lo Scrudato Patrizia	Vice Sindaco	P
Di Piazza Alfonso	Assessore	P
Mangiapane Maria Concetta	Assessore	P
Russotto Vincenzo	Assessore	P
Coniglio Giuseppina	Assessore	P

Presiede il Sindaco, **Dott. Giuseppe Mangiapane.**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **D.ssa Rossella Maria Stornaiuolo.**

Il Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 124 DEL 02-08-2024

Ufficio AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:	Modifica Piano Triennale del fabbisogno di personale dell'Ente anni 2024/2026.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n. 267/2000 e dal d.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- che l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- che l'art. 91 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- che l'art. 89, c. 5 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- che l'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 prevede, quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale;

Visto l'art. 6 del d.lgs. n.165/2001, come modificato da ultimo dal d.lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la

neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l'art. 6-ter del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarità con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”;
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Considerato che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del d.l. n. 113/2016 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;

- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal d.lgs. n. 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Vista la delibera di GM n. 158 del 20 Novembre 2023 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata posta in essere la ricognizione annuale di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001, per l'anno 2024, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

Evidenziato:

- che le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- che per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa solamente in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);
- che nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- che sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- che nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- che la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);

Rilevato che l'Ente ha rispettato nell'anno 2023 il tetto della spesa del personale rispetto all'anno precedente, come da attestazione, prot. n. 22928 del 16.11.2023, del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e che per l'anno 2024 si prevede di rispettare il dettato dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006;

Anno 2022 - spesa del personale come da rendiconto approvato	Anno 2023 - spesa di personale impegnata	Anno 2024 - spesa di personale presuntiva
€ 2.808.446,30	€ 2.911.058,45	€ 3.123.446,00

Preso atto, come dal medesimo prospetto di cui sopra, che la spesa complessiva per il personale è

stata nell'anno 2023 inferiore alla media della spesa sostenuta nel corso del triennio 2011-2013 come da prospetto:

Media triennio	Spesa del personale
2011-2013	€ 3.534.430,28

Rilevato che l'art. 33, c. 2 del D.L. n. 34/2019 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Tenuto conto che le vigenti norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turn over e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

Vista la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

Dato atto che in tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III);

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020:

1. *In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella Tabella 1, **sono individuati i valori soglia** per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2;*

Considerato

- che il Comune di Cammarata si colloca fra i comuni con abitanti fra i 5.000 ed i 9.999 (fascia E) e, pertanto:

- secondo la Tabella 1 di cui all'art. 4 del D.M. del 17 Marzo 2020 il valore soglia è pari a 26,90%;

- secondo la Tabella di cui all'art. 6 del D.M. del 17 Marzo 2020 il valore soglia è pari a 30,90%;

Vista l'attestazione del Responsabile dell'Area Area Economico-Finanziaria prot. n 22928 del 16.11.2023 con la quale sono stati attestati i parametri ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Preso atto che tale valore, per l'anno 2024 è pari al 30,82%, rientrante nel "valore di rientro" indicato nella Tabella di cui all'art. 6 del DPCM del 17 Marzo 2020;

Considerato pertanto che il Comune di Cammarata rientra tra i Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti **intermedia;**

Dato atto che i Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza. Invero il Decreto individua, all'art. 6, comma 3, la fattispecie dei Comuni per i quali l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti si colloca in posizione intermedia rispetto ai valori soglia definiti dalle tabelle 1 e 3. Come chiarisce la Circolare, questi Enti, in ciascun esercizio di riferimento, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, "Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili", convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

Visto l'art. 10 della L. R. 16.01.2024 n. 1 "Assunzioni lavoratori impiegati in attività di Pubblica Utilità e in attività socialmente utile" il quale al comma 3 riporta: "*Gli enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1, art. 30 della legge regionale del n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto dal presente articolo*";

Vista la Circolare esplicativa n. 17548 del 24.04.2024 del Dipartimento Regionale del lavoro dell'Impiego dei Servizi e della Formazione, la quale al punto 1, specifica che l'Ente Pubblico può assumere a tempo indeterminato lavoratori socialmente utili, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 28.01.2014 n. 5 e s.m.i. a seguito di apposita selezione pubblica, riservata esclusivamente a tali soggetti assegnati ed utilizzati dall'Ente precedente, da svolgere secondo le procedure previste dalla Legge per i profili professionali e categorie contrattuali che si intendono coprire in ossequio al comma 1 dell'art. 2 del D.L. 22.06.2023 n. 75 convertito con modificazioni dalla L. 10.08.2023 n. 112;

Richiamata la delibera di G.M. n. 82 del 12.06.2024 "*Attivazione delle procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati nello svolgimento di attività socialmente utili, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 75/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2024, e dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 1/2024- Atto di indirizzo*"

Preso atto che presso questo Comune, nello svolgimento di attività socialmente utili, sono impegnati n. 4 lavoratori e precisamente:

- n. 2 nell'Area degli Operatori (ex cat. A) che l'Amministrazione ha la necessità di contrattualizzare nell'Area degli Operatori esperti;
- n. 1 nell'Area degli Operatori esperti (ex cat. B);
- n. 1 nell'Area degli Istruttori (ex cat. C);

Preso atto che per la procedura di stabilizzazione dei lavoratori ASU questo Ente, attualmente, intende avvalersi esclusivamente del contributo regionale pari ad € 19.180,00 annui lordi onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale ed assicurativo, che consente una stabilizzazione a

tempo parziale e indeterminato, e che allorquando le condizioni finanziarie dell'Ente consentiranno di integrare la spesa si procederà ad un incremento orario;

Preso atto che la procedura per la stabilizzazione del personale ASU a tempo parziale, è interamente etero-finanziata in quanto la copertura finanziaria è derivante esclusivamente da contributi regionali e che tali risorse non sono da includersi nella spesa del personale di cui all'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e nelle entrate correnti di cui al predetto articolo;

Accertato che, come risulta dall'allegata attestazione finanziaria, a firma del responsabile dell'area economico finanziaria, il costo annuo delle 4 unità ASU da stabilizzare con contratto a tempo indeterminato e parziale (25:10 ore settimanali per gli Operatori, 23:50 ore settimanali per gli Operatori esperti e 21:00 ore settimanali per il lavoratore appartenente all'Area Istruttori) è pari ad € 76.720,00 interamente a carico della Regione;

Rilevato quindi che l'ente può assumere il personale ASU ad invarianza di spesa e quindi rispettando il limite di spesa precedente;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha la necessità di attribuire un incarico ex art. 110 del Tuel per anni 1 prorogabile per n. 18 ore settimanali, con conseguenziale modifica della dotazione organica (costo € 18.383,85);

Visto il comma 10 dell'Art. 50 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli Artt. 109 e 110 del medesimo T.U., nonché dallo Statuto e Regolamenti Comunali;

Visto l'Art. 110, comma 1 e 3 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000), che stabiliscono, rispettivamente, che:

1. *“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”*. Il successivo comma 3. *“I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”*;

Richiamato l'Art. 33 del vigente Statuto Comunale, comma 4, il quale stabilisce *“La copertura dei posti di responsabile dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con decreto motivato dal Sindaco, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti*;

Visti gli Artt. 15 e 21 del vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, che disciplinano le modalità di copertura di posti di Responsabili di Area con rapporto a tempo determinato;

Dato atto che ai sensi dell'art. 16 c. 1-quater del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito in Legge 7 agosto 2016 nr. 160, le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dall'art. 9 c. 28 DL. 78/2010;

Vista l'allegata attestazione finanziaria, a firma del responsabile dell'area economico finanziaria del 07.08.2024 prot. n. 17315;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 160 del 28.11.2023 con la quale è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2024/2026, modificata con successivo atto di G.C. n. 4 del 28.01.2024;

Ravvisata la necessità di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-2026, e dei relativi dotazione organica e piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Ricordato che questo ente ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti, per l'anno 2024, pari a 30,82 %;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: “ *l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni*”;

Ritenuto di modificare la nuova dotazione organica dell'ente come da allegato alla presente deliberazione;

Visto il piano occupazionale 2024-2026 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta in allegato alla presente deliberazione;

Dato atto:

- che l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

- che con deliberazione della G.M. n. 155 del 17.11.2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2024/2026 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006;

- che con deliberazione di GM n. 158 del 20 Novembre 2023 è stata posta in essere la ricognizione annuale di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 da cui non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali del 16 Novembre 2022;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

PROPONE

1. **Di modificare ed approvare**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, **il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-2026** che allegato al presente atto ne costituisce quale parte integrante e sostanziale;

2. **Di approvare**, per le motivazioni riportate nella premessa, **la dotazione organica** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. **Di approvare**, per le motivazioni riportate nella premessa, **il nuovo piano occupazionale per il triennio 2024/2026**;

4. **Di dare atto che:**

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;

5. **Di dare atto** che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

6. **Di dare atto** che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, ammonta al 30,82%;

7. **Di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “Piano dei fabbisogni” nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal d.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

8. **Di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale;

9. **Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 – 2026 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di

procedere alle assunzioni previste dal piano;

10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991.

IL PROPONENTE

F.to Sindaco dott. Giuseppe Mangiapane

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to D.ssa Rosalia Federico

PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: **Favorevole**

Addi, 02-08-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to: D.ssa Rossella Maria Stornaiuolo

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

In adozione della presente proposta la copertura finanziaria viene prenotata/imputata con il n. - Cap. 0 del bilancio corrente esercizio per €

Addi, 07-08-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: Maria D.ssa Mangiapane

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

Vista la proposta di delibera, come presentata e munita dei pareri previsti dalla L.R. n. 30/2000, e s.m.i.;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Vista la L. n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 30/2000, e s.m.i.;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile

Il Presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano
F.to: Dott. Alfonso Di Piazza

Il Sindaco
F.to: Dott. Giuseppe Mangiapane

Il Segretario Comunale
F.to: D.ssa Rossella Maria Stornaiuolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Cammarata (<http://www.comune.cammarata.ag.it/>) a partire dal **02-09-2024** al **17-09-2024** e durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni o reclami

Cammarata li 18-09-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to: D.ssa Rossella Maria Stornaiuolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale

Viste le LL.RR. 3/12/1991 n. 44 e 5/7/1997 n. 23

DICHIARA

Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il **28-08-2024**

Il Segretario Comunale
F.to: D.ssa Rossella Maria Stornaiuolo

Si attesta che la presente delibera è stata trasmessa via mail al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali il